

	<b>Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001</b>	COPIA CONTROLLATA Rev. n. 2 del 16/07/2019
Piemme & Maticena srl		

## **6. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **6.1. Identificazione dell'Organismo interno di Vigilanza.**

In base alle previsioni del Decreto, l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un Organismo della Società (art. 6, co. I, lett. b) dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo.

Le Linee Guida cui il presente modello s'ispira suggeriscono che si tratti di un Organismo diverso dal vertice aziendale e caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione nonché da onorabilità ed assenza di conflitti d'interesse.

Il requisito dell'autonomia presuppone che l'Organismo risponda, nello svolgimento di questa sua funzione direttamente al vertice aziendale.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile, l'Amministratore Unico ha deliberato la costituzione di un Organismo di Vigilanza che ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento ed attuazione del modello, individuare eventuali interventi correttivi e di miglioramento e proporre gli eventuali aggiornamenti.

L'Organismo individuato viene collocato nell'organigramma nella posizione più elevata, in maniera tale da garantirne l'indipendenza qualunque funzione aziendale e consentire una diretta e continuativa informativa nei confronti dell'Amministratore Unico.

Per adempiere al proprio mandato, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione delle strutture interne di controllo e di servizio.

L'Organismo ridetto, la cui composizione tiene conto, oltre che del requisito di autonomia ed indipendenza, anche di quella di professionalità, si dota di un proprio regolamento operativo che viene portato a conoscenza dell'Amministratore Unico che ne verifica la coerenza ai contenuti del presente modello.

L'Organismo ha durata triennale dalla nomina e i membri possono essere rinnovati in carica. In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza di alcuno dei componenti, l'Amministratore Unico provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di nuova nomina.

In tal caso il componente nominato durerà comunque in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organismo in carica.

## **6.2. Cause d'ineleggibilità**

La nomina dei componenti dell'Organismo della Società è stata effettuata e sarà effettuata per il futuro tenendo conto delle seguenti cause d'ineleggibilità:

- le circostanze di cui all'art. 2382 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori e quelle di cui all'art. 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza dei sindaci);
- esistenza di condanne penali passate in giudicato che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi;
- la sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto;

## **6.3. Sospensione, revoca e dimissioni da membro dell'Organismo di Vigilanza**

E' facoltà dell'Amministratore Unico, deliberare la sospensione da membro dell'Organismo nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui al Decreto, fatta salva la facoltà di una sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio ovvero assoluzione in dibattimento.

In ogni caso è fatto obbligo per il componente dell'Organismo di comunicare all'Amministratore Unico di essere destinatario di un avviso di garanzia.

In caso di sospensione di un membro dell'Organismo, L'Amministratore Unico provvederà all'immediata nomina temporanea di un sostituto.

La revoca da membro dell'Organismo avviene per i sotto elencati motivi:

- qualora si verifichi in corso di mandato anche solo una delle cause d'ineleggibilità o decadenza previste dal par. 6.2;
- per il venir meno dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione;

La revoca dell'Organismo o di un suo membro compete all'Amministratore Unico che provvede contestualmente alla sua sostituzione nel rispetto delle modalità previste.

## **6.4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo, in particolare, è tenuto a:

- promuovere la diffusione a tutti i livelli aziendali del modello da parte della Società, conformemente alle modalità indicate al capitolo 4;
- promuovere e collaborare con il management aziendale nell'adozione del piano formativo

dei soggetti aziendali, verificando la necessità di una sua implementazione a seguito di novelle normative;

- verificare costantemente l'aggiornamento del Modello alle modifiche organizzative aziendali ed alle novelle normative, compulsando l'Amministratore Unico a disporre per il suo aggiornamento ove necessario;
- riferire, secondo le tempistiche indicate nel capitolo successivo, all'Amministratore Unico circa lo stato di attuazione ed adeguatezza del Modello nonché del piano formativo, segnalando eventuali anomalie e suggerendo le modifiche opportune;
- verificare, attraverso l'analisi dei flussi informativi ricevuti conformemente a quanto definito nel capitolo successivo, il funzionamento e l'adeguatezza del modello attraverso la verifica di coerenza fra i comportamenti osservati dai soggetti aziendali ed i presidi definiti nel modello;
- qualora dall'analisi dei flussi informativi l'Organismo di Vigilanza abbia accertato la sussistenza di anomalie che potenzialmente possano essere sintomo di una carenza del sistema di controllo ex d.lgs. 231/01 ovvero sintomo di una violazione dei principi del modello da parte di uno o più soggetti aziendali, è consentito all'Organismo medesimo svolgere un controllo diretto sul processo aziendale a rischio reato.
- Successivamente alle verifiche svolte ed una volta accertata concretamente l'anomalia, l'Organismo propone all'Amministratore Unico l'adozione di modifiche al modello ovvero, nel caso di verifica di comportamenti in contrasto con i principi e le norme di comportamento del modello, propone l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili.

Il controllo sulle modalità operative di svolgimento di un processo a rischio reato sarà svolto dall'Organismo nelle modalità che ritiene più opportune, rammentando, tuttavia, che la sua attività deve essere rivolta all'individuazione delle carenze del sistema di controllo ex d.lgs. 231/01 e, quindi, alla formulazione di proposte al vertice aziendale per colmare le dette lacune, nonché alla individuazione dei soggetti aziendali che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con i principi del modello al fine di compulsare, a tutti i livelli, l'attuazione ed il rispetto di quanto in esso previsto senza, tuttavia, sconfinare in un controllo continuo dell'operato del personale.

Peraltro l'Organismo, pur essendo la funzione aziendale che più delle altre è in grado di rilevare le infrazioni al Modello compiute dai soggetti aziendali, deve limitarsi alla rilevazione delle dette

infrazioni e non ha potere sanzionatorio, restando ferma la competenza del vertice aziendale o delle strutture a ciò delegate per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare.

#### **6.5. Autonomia operativa e finanziaria**

Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità l'Organismo di Vigilanza, la Società ha previsto che le attività da questo poste in essere non possono essere sindacate da alcun Organismo o struttura aziendale fermo restando però che l'Amministratore Unico è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento in quanto responsabile ultimo del funzionamento ed efficacia del Modello deliberato.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione ed approvazione del budget aziendale, l'Amministratore Unico dovrà formare ed approvare ogni anno una dotazione di risorse finanziarie, su proposta non vincolante dell'Organismo, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto. Dette risorse potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quant'altro si dovesse rendere necessario od opportuno per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni sue proprie.

#### **6.6. Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza**

Ferma la responsabilità civile per l'incarico conferito e fuori dalle ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 110 c.p., dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Organismo emerge che ad esso sono devoluti compiti di controllo non in ordine alla potenziale realizzazione dei reati rilevanti ex d.lgs. 231/01 ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello.

E' l'Amministratore Unico il soggetto responsabile dell'omesso adeguamento della Società alle prescrizioni del d.lgs. 231/01, anche in riferimento al corretto esercizio dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'Organismo di Vigilanza.

## **7. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI**

### **7.1. Premessa**

PIEMME & MATAACENA SRL disciplina un'apposita procedura sui flussi informativi con cui regolare le modalità di circolazione delle informazioni e la loro gestione da parte di specifici soggetti.

I flussi informativi rappresentano un elemento fondamentale per consentire all'Organismo di

Vigilanza di svolgere correttamente i propri compiti, permettendo il necessario passaggio di comunicazioni dalla Società verso l'Organismo e viceversa.

Sul punto il D.lgs. 231/01 richiede che i modelli prevedano “*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sull'osservanza e funzionamento dei modelli*” (art. 6, comma II, lett. d), ma non introduce regole specifiche in tema di flussi informativi, lasciando ampio spazio all'autonomia privata.

Nel caso di specie, PIEMME & MATAACENA SRL ha inteso strutturare tre macro categorie di flussi informativi:

- comunicazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico a tutti i soggetti aziendali (in argomento si rinvia a quanto già contemplato nel sistema di comunicazione ed informazione del presente Modello - cap. 4);
- comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico circa attuazione, adeguatezza e necessità di aggiornamento del modello nonché sugli esiti della verifica di comportamenti coerenti con le prescrizioni in esso contenute;
- comunicazione dai soggetti aziendali all'Organismo di Vigilanza. **7.2.**

### **Reporting dell'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico**

Nell'ambito di tale macro flusso si distinguono due linee di report:

#### **1) Generale su base annuale**

- All'atto dell'incarico ed all'inizio di ogni anno successivo, l'Organismo comunica il piano delle attività che intende svolgere nel corso dell'anno, con specificazione dell'oggetto delle attività (verifica della mappatura delle aree a rischio, adeguatezza e rispetto del modello, adozione di opportune iniziative per la formazione del personale etc.);
- Alla chiusura dell'anno solare, l'Organismo formalizza un report delle attività svolte ed un riepilogo delle risultanze da essa emerse, ivi compreso il riepilogo delle risultanze emerse in esito all'esame dei flussi informativi ricevuti dai soggetti aziendali e ad eventuali accertamenti compiuti in ordine ai processi aziendali a rischio reato;

#### **2) Particolare, su base continuativa**

L'Organismo informa l'Amministratore Unico sulle conclusioni emerse dall'analisi dei flussi informativi ricevuti e dai controlli eventualmente perpetrati sui processi a rischio reato, laddove abbia rilevato particolari situazioni critiche e che richiedano l'intervento del vertice aziendale per l'adozione di eventuali azioni correttive da intraprendere sul Modello ovvero in ordine al soggetto aziendale che abbia tenuto comportamenti difforni rispetto a quanto ivi previsto.

L'Organismo, come detto nel capitolo che precede, in quest'ambito non si limita ad adempiere a

mero obbligo di comunicazione avverso il vertice aziendale ma compie anche, ove necessario, una **valutazione** delle singole circostanze rilevate fornendo **proposte di modifiche**, non vincolanti, da attuarsi per il superamento delle carenze riscontrate.

Le comunicazioni verso il vertice societario devono avvenire sempre in forma scritta, anche mediante supporto elettronico (e-mail con ricevuta di lettura) ed essere conservate, da parte dell'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

In ogni caso all'Organismo di Vigilanza può essere sempre richiesto dall'Amministratore Unico di dare comunicazioni o presentare relazioni in merito all'attività svolta anche al di fuori delle ipotesi innanzi citate.

### **7.3. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica sull'efficacia ed effettività del Modello l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Tale macro flusso si distingue in tre linee di riporto:

- **flussi informativi generali;**
- **flussi informativi specifici (schede di evidenza);**
- **speciale reportistica per determinate attività aziendali a rischio reato.**

Per quanto riguarda i **flussi informativi generali**, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato immediatamente mediante apposite segnalazioni scritte in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/01 e che siano rilevati autonomamente dai soggetti aziendali o, anche, da soggetti esterni alla Società.

PIEMME & MATAACENA SRL al fine di agevolare la comunicazione delle predette segnalazioni ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, un'apposita casella di posta elettronica (odv@piemmemataacena.com).

Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, PIEMME & MATAACENA SRL srl, Via Pergolesi, 1, Napoli.

All'Organismo di Vigilanza devono altresì essere trasmessi **flussi informativi specifici**, che rispondono all'esigenza di attestare il livello di attuazione del Modello ed indicare l'avvenuto rispetto dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

Le segnalazioni specifiche sono fornite all'OdV attraverso la compilazione delle schede d'evidenza (S.E.).

Le S.E. sono strumenti per mezzo dei quali si garantisce l'effettività e la tracciabilità dell'attività di

controllo da espletarsi nell'esecuzione di un processo sensibile. Individuato il protocollo di controllo da osservare nell'esecuzione dell'operazione/processo sensibile, come rassegnato in parte speciale del presente modello, la scheda d'evidenza consente di formalizzare e portare a conoscenza dell'Organismo che tale protocollo è, effettivamente, stato osservato nell'espletamento della ridetta attività.

La S.E. – nell'ottica di un necessario processo di responsabilizzazione di tutto il personale aziendale – è l'occasione per manifestare all'OdV eventuali carenze del sistema di controllo ex d.lgs. 231/01 ovvero segnalare eventuali comportamenti difformi posti in essere da soggetti aziendali.

Tenuto conto del *core* business della Società e delle aree di operatività in cui v'è maggiore probabilità di annidamento di rischi di commissione di reati rilevanti in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, PIEMME & MATACENA SRL ha inteso disciplinare la compilazione delle S.E. nelle modalità di seguito indicate.

Nell'ambito dei rapporti con la P.A. (Parte Speciale A), la compilazione delle schede di evidenza è obbligatoria per ciascuna attività sensibile che sia preordinata all'ottenimento di una particolare prestazione da parte della pubblica amministrazione (autorizzazione, richiesta fondi/finanziamenti etc.), con esclusione di tutti quei casi in cui il contatto con la P.A. sia soltanto occasionale o, comunque, interlocutorio. Ciò indipendentemente dalla circostanza che i comportamenti osservati nell'espletamento dell'operazione siano conformi o si discostino dai principi indicati Modello.

Nell'ambito degli altri settori di operatività, sia quelli ricadenti nell'ambito dei reati contro la PA (non preordinati all'ottenimento di una particolare prestazione da parte della PA) sia quelli ricadenti nelle altre aree a rischio (reati societari, salute e sicurezza del lavoro, riciclaggio di risorse finanziarie, reati informatici, ambientali), la compilazione delle S.E. è obbligatoria nel caso in cui una struttura aziendale, alla quale sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile, abbia tenuto un comportamento difforme da quello descritto nel Modello di modo da rendere edotto l'Organismo di Vigilanza delle specifiche motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento e delle modalità operative che sono state realizzate per portare a compimento il processo.

Tale modalità di diffusione delle schede di evidenza è dettata dalla necessità di non inflazionare la circolazione dei flussi impedendo all'Organismo di Vigilanza di valutare le informazioni effettivamente rilevanti ai fini della gestione delle attività ad esso demandate.

Le S.E., in linea di massima, contengono:

- la descrizione dell'operazione (oggetto, valore presuntivo, PA competente, etc.)
  - il nome del responsabile interno nominati deputato alla compilazione della s.e. (cfr. par. successivo);
  - indicazione dei principali adempimenti relativi all'operazione (invio della manifestazione di interesse, invio dell'offerta, richiesta di finanziamento, esito della procedura, etc.);
  - indicazione degli eventuali collaboratori esterni/partners coinvolti nel processo (con la motivazione della scelta e del corrispettivo riconosciuto; il contratto di riferimento e la loro attestazione di essere a conoscenza degli obblighi da osservare e di non essere incorsi nei reati considerati);
- 
- indicazione del protocollo di controllo ex d.lgs. 231/01 osservato nell'espletamento dell'attività a rischio.

La compilazione della S.E. permetterà all'Organismo di avere una delimitazione delle operazioni rientranti nell'area a rischio e di procedere ad un loro continuo monitoraggio. Infine, vi è la **speciale reportistica continuativa per determinate attività aziendali a rischio reato.**

Si tratta di un **particolare flusso informativo previsto dai protocolli di controllo** in ordine a taluni dei processi/attività a rischio individuati in sede di analisi/mappatura dei rischi aziendale.

In altri termini, sono segnalazioni che devono giungere all'Organismo di Vigilanza in attuazione di veri e propri principi di controllo previsti a tutela di alcuni dei processi sensibili oggetto della Parte Speciale.

Le modalità e frequenza della circolazione di tali segnalazioni sono individuati, ove effettivamente previste, nei protocolli di controllo di cui si compone la parte speciale.

#### **7.4. Responsabili interni**

La Società ha provveduto a nominare dei Responsabili Interni deputati alla cura, gestione e trasmissione dei flussi informativi specifici, nonché della speciale reportistica prevista dai protocolli di controllo, verso l'Organismo di Vigilanza.

Riguardo alla trasmissione delle schede di evidenza, allo scopo di razionalizzare la circolazione dei predetti flussi nell'ottica di una costante ed effettiva condivisione di informazioni fra azienda e OdV, si è reso necessario individuare un responsabile interno per ciascun gruppo di attività "sensibili" o a "rischio reato" mappate che presentano fra loro elementi di comunanza nell'ambito della quotidiana operatività aziendale.



Il responsabile interno è, dunque il soggetto responsabile dell'informativa verso l'Organismo di Vigilanza in ordine al funzionamento del modello organizzativo. La predetta responsabilità si traduce:

- nell'obbligo di curare, gestire e trasmettere all'OdV le schede evidenza secondo le modalità indicate nel paragrafo 7.3. del presente modello
- nell'obbligo di curare, gestire e trasmettere all'OdV le segnalazioni costituenti la speciale reportistica verso l'OdV, ove prevista come protocollo di controllo;
  
- sia per le schede di evidenza che per l'eventuale reportistica specifica prevista, unitamente a tutti i documenti di supporto, deve garantire l'adeguata archiviazione.
- nella disponibilità a fornire all'OdV, qualora questi lo ritenga opportuno, ogni altra informazione necessaria e relativa ad atti/fatti relativi alle attività a rischio reato ricadenti nella propria competenza;
- per l'esecuzione delle attività demandate, può nominare, a sua discrezione, sub responsabili che possano coadiuvarlo nella gestione dell'informativa, ma in ogni caso la responsabilità della stessa resta a suo carico.

Ciascun responsabile interno – all'atto di nomina da parte dell'Amministratore Unico - dovrà rilasciare un'attestazione di conoscenza degli obblighi da osservare e di non essere incorso in condanna per uno dei reati rilevanti ex d.lgs. 231/01.

#### **7.5. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni report, informazione, segnalazione e/o valutazione delle stesse, verbali di riunioni previsti dal Modello e ricevuti dall'OdV sono conservati dallo stesso in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.